

Il documento contiene il ricorso R.G. n. 56/2017 proposto innanzi al T.A.R. per la Lombardia, sez. III, dall'avv. Santoro Tiziana, concernente la selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 892 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, per attività amministrativo-tributario, avviata con atto prot. n. 26329/2015 del 23 febbraio 2015 e pubblicato il 24 febbraio 2015.

In particolare, la ricorrente chiede l'annullamento del bando di concorso del 23.02.2015 dell'Agenzia delle Entrate, con cui è stata indetta una selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 892 unità, per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, per attività amministrativo-tributaria, nella parte in cui è stata prevista, per la prova finale orale, il punteggio minimo di 24/30; del verbale del 19.04.2016 e dei modelli allegati, nella parte in cui la Commissione di concorso ha stabilito i criteri e le modalità delle prove orali e del tirocinio, nonché nella parte in cui ha previsto, per la prova finale orale, il punteggio minimo di 24/30; del verbale n. 170 del 19.07.2016 e delle alleghe schede di valutazione, con cui la Commissione di concorso ha attribuito alla ricorrente i punteggi per la prova orale; del provvedimento prot. n. 146062 del 28.09.2016 con cui è stata approvata la graduatoria finale di merito della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 892 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario per attività amministrativo tributaria; del provvedimento prot. n. 147323 del 30.09.2016 con cui è stata disposta la rettifica parziale della predetta graduatoria di merito.

Con il predetto ricorso viene censurato il verbale del 19.04.2016, nella parte in cui la Commissione ha introdotto, unicamente per la Regione Lombardia, dei nuovi e diversi criteri di valutazione, prevedendo l'attribuzione automatica del punteggio alla valutazione del tirocinio espressa dal Direttore Territoriale.

In secondo luogo, la ricorrente censura la valutazione svolta dai membri aggiunti esperti in quanto effettuata in violazione del principio della collegialità e dell'art. 12 del DPR 487/1994, in quanto la Commissione ha omesso di predisporre i quesiti da inserire nelle urne e da far estrarre ai concorrenti in relazione alla prova delle conoscenze informatiche e della lingua straniera.

In subordine, il bando di concorso ed il summenzionato verbale si appalesano illegittimi nella parte in cui dispongono che “...*Superano la prova i candidati che hanno riportato il punteggio di almeno 24/30...*”.

La summenzionata soglia di superamento del concorso è stata adottata in evidente violazione dell'art. 7 del DPR 487/1994, che afferma: “...*Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle altre indicate nel bando di concorso e si intende superato con una votazione di almeno **21/30** o equivalente.*”

Per maggiori informazioni circa il contenuto del predetto documento, rivolgersi a:

Direzione Regionale Lombardia

Ufficio Contenzioso e disciplina

Tel. 02.65504611

dr.lombardia.cd@agenziaentrate.it